

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato MILIA**

Presentata il 7 dicembre 1966

Ammissione agli esami orali dei maestri elementari di ruolo, già direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate, che hanno riportato una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi in una delle prove scritte nei concorsi a posti di direttore didattico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Numerosi sono stati i provvedimenti legislativi adottati in questi ultimi anni e così pure i concorsi speciali banditi a posti di direttore didattico della scuola elementare, non soltanto per venire incontro alla preminente esigenza di normalizzare la situazione dell'importante settore dato il continuo aumento delle Direzioni didattiche (per la istituzione di nuove sedi o per lo sdoppiamento di numerosi circoli), ma anche per esaudire le giuste aspirazioni di una benemerita categoria di maestri anziani i quali hanno esercitato l'incarico direttivo dando prova di capacità e scrupoloso adempimento delle funzioni loro affidate.

Senonché per il susseguirsi di leggi, non sempre ben coordinate fra loro per non essere state tenute presenti tutte le svariate posizioni di gruppi di insegnanti con provenienze e requisiti particolari e specialmente di coloro che hanno al loro attivo, oltre ai comuni titoli, benemerienze combattentistiche, si sono verificate e si lamentano tuttora esclusioni ingiuste che vanno pertanto prese in attento esame e sanate con appositi provvedimenti.

Come è noto, la legge 23 maggio 1964, numero 380, nel regolare con nuove norme i con-

corsi e le nomine a direttori didattici, ha abolito l'istituto dell'incarico, che pure aveva dato buoni risultati in un periodo di eccezionale carenza, ma che per la precaria posizione dell'incaricato, in effetti non consentiva pienezza di iniziativa e di azione.

La stessa legge provvidamente con l'articolo 6 ha previsto la sistemazione dei direttori didattici incaricati mediante un concorso speciale per esami e titoli; ma detto concorso è stato riservato ai maestri di ruolo che hanno tenuto l'incarico direttivo per almeno quattro anni e nessun particolare beneficio è stato previsto per gli ex combattenti e categorie assimilate, a differenza di quanto avvenne in passato e per ultimo con la legge 19 maggio 1950, n. 323, la quale consentì il conferimento di parte dei posti di direttore didattico ai maestri che avevano esercitato l'incarico direttivo per un biennio, mediante concorso per soli titoli.

Intanto, a causa delle nuove norme introdotte dalla citata legge 23 maggio 1964, n. 380 (che ha elevato a 4 anni il requisito del periodo di incarico) un limitato gruppo di insegnanti incaricati, ex combattenti, non ha potuto conseguire l'ambita assunzione al posto di direttore didattico, pur possedendo tutti gli altri

titoli richiesti (anni di servizio, cultura, qualifica) e pure avendo in precedente concorso riportato, in una delle due prove scritte di esame, una votazione non inferiore a 30/50.

Trattasi di poche decine di valorosi insegnanti, che hanno dedicato lunghi anni alla nobile missione educativa con alto spirito di sacrificio, dopo aver servito fedelmente la Patria in armi durante la guerra e che hanno dimostrato piena capacità nell'esercizio della funzione direttiva nonché adeguata preparazione culturale superando una delle due prove scritte negli esami di concorso a direttore didattico.

Essi meritano, a nostro avviso, una particolare considerazione; e pertanto con la pre-

sente proponiamo che, in via del tutto eccezionale, questi insegnanti:

a) vengano ammessi a sostenere le prove orali nei prossimi concorsi a posti di direttore didattico;

b) coloro che in dette prove avranno riportato una votazione non inferiore a 30/50 vengano iscritti in una graduatoria nazionale speciale ad esaurimento.

Il provvedimento proposto comporta una ben modesta spesa che può essere fronteggiata con gli ordinari stanziamenti in bilancio.

Per le ragioni su esposte confidiamo, onorevoli colleghi, che vorrete confortare con la vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I maestri elementari di ruolo, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio o appartenenti a categorie assimilate, che abbiano tenuto per incarico una direzione didattica statale per almeno due anni, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a « distinto » e che in uno dei concorsi a posti di direttore didattico finora espletati abbiano conseguito una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi in una delle due prove scritte, sono ammessi a sostenere le prove orali secondo le comuni norme vigenti per i concorsi a posti di direttore didattico.

Ai fini della partecipazione al concorso, il servizio di direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno scolastico quando abbia avuto una durata non inferiore a sette mesi.

ART. 2.

I candidati, che avranno superato le prove orali con una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi, saranno iscritti in una graduatoria nazionale speciale di merito, formata sulla base del punteggio risultante dalla somma dei voti conseguiti nelle prove di esame e dei titoli di servizio e di cultura, valutati secondo norme che saranno emanate dal Ministro della pubblica istruzione entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Gli iscritti nella graduatoria speciale di cui all'articolo 2 saranno assunti nel ruolo dei direttori didattici, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite di un quinto dei posti vacanti e disponibili al 1° ottobre di ogni anno scolastico fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con il normale stanziamento in bilancio di cui al capitolo 1381 dello stato di previsione per l'anno 1966 e successive variazioni.